

STATUTO

"L'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOSSANO VI VIA COLLOREDO 79/1

Numero REA: VI - 180558

Codice fiscale: 01719120246

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

**ALL. B ALL'ATTO AI NN. 4655 DI REPERTORIO E 3295 RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETA'**

"L'ALBA - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE

ARTICOLO 1° - E' costituita una società cooperativa denominata "L'ALBA Società Cooperativa Sociale", qui di seguito indicata semplicemente Cooperativa, la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto Statuto dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le Società per Azioni.

SCOPI SOCIALI

ARTICOLO 2° - La Cooperativa Sociale è retta dai principi di mutualità allargata e non ha scopo di lucro, perseguendo fini solidaristici, in totale assenza di speculazione privata. Essa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 3 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono, la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre istituzioni e fondazioni, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Veneto, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge n. 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-

teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Le regole di svolgimento ed i relativi criteri dell'attività mutualistica, in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, ivi compresa l'individuazione della tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, saranno previsti in apposito regolamento, predisposto dall'organo amministrativo che verrà approvato dall'assemblea ordinaria della società con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte dell'art. 2521 del codice civile. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a disporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

OGGETTO

ARTICOLO 3° - In attuazione dello scopo mutualistico in precedenza illustrato, nonché considerati i requisiti dei soci più infra descritti ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la Cooperativa ha per oggetto la promozione, la realizzazione, il coordinamento e la gestione, stabilmente o temporaneamente, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, di ogni attività socio - sanitaria ed educativa, nonché di ogni altra attività economica produttiva di beni e servizi che possa favorire l'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate e disagiate.

Tali attività, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ricomprendono:

-- Per quanto attiene alle attività di cui all'art. art. 1 lettera a) della legge 381/91:

- a) la gestione di residenze per terza età, R.S.A., istituti per disabili, centri diurni per anziani e non; comunità terapeutiche e riabilitative, case famiglia, scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido ed i centri di prima infanzia;
- b) la gestione di centri di servizio aperti a persone autosufficienti e non autosufficienti, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto al domicilio, quanto presso scuole o altre strutture pubbliche o private di accoglienza;
- c) la gestione di centri di formazione professionale e di spe-

cializzazioni varie, con particolare preminenza ai centri formativi per personale specializzato nel campo dei servizi sociali;

d) la formazione di quanti operano nel terzo settore e nel campo del volontariato sociale con rivendicazione all'impegno delle istituzioni pubbliche a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

e) l'offerta di interventi diversificati a carattere educativo, di studio e aggiornamento, come formazione professionale, stage applicativi e pubblicazioni, rivolti ad allievi in generale, operatori, insegnanti delle scuole pubbliche e private per favorire la promozione della persona nei diversi contesti economico e sociali; per raggiungere tali obiettivi la Cooperativa può avvalersi della collaborazione degli Organismi Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali;

f) l'offerta di servizi pubblici e privati, centri ricreativi e del tempo libero di ogni ordine e grado compresi attività sportive e centri del benessere;

g) la gestione di servizi di integrazione, di sostegno, di osservazione, di sensibilizzazione, di custodia e vigilanza nelle strutture pubbliche e private, nelle scuole e/o nelle strutture sociali e di animazione;

h) la gestione di strutture sanitarie, quali ambulatori, case di cura, centri prelievi, reparti ospedalieri e centri di riabilitazione; di centri di supporto psicologico e psicoterapico, consultori e centri di ascolto;

i) la gestione di servizi culturali, corsi e/o lezioni di etica - sociale e formazione professionale, inerenti agli scopi della Cooperativa, per incentivare le competenze dei soci e promuovere la solidarietà, anche attraverso iniziative editoriali, promozione di riviste, seminari ed altri strumenti informativi, volti alla diffusione dei principi della solidarietà;

-- Per quanto attiene alle attività diverse, volte all'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, di cui all'art. art. 1 lettera b) della legge 381/91,

a) l'elaborazione dati conto terzi;

b) la tipografia e ogni attività annessa e connessa, stampa offset e stampa digitale, servizi grafici e fotografici, rilegatura industriale ed artigianale, progettazione siti internet e pagine web;

c) servizi di pulizia e manutenzione locali verso terzi, manutenzione aree verdi e facchinaggio;attività agricola e agriturismo in genere;

d) lavori generali nel settore edilizio (costruzione, manutenzione e finiture di edifici e costruzioni varie);

e) la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti con autolavaggio, bar ed altri servizi annessi e connessi;

f) la gestione di ogni tipo di formazione ed attività nei ser-

vizi di recupero e di risanamento ambientale;

g) la gestione e la conduzione di strutture di conservazione di beni culturali, quali ad esempio seppur non esaustivo, musei, biblioteche, emeroteche ed archivi in genere, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle entità già esistenti di Enti locali o di interesse locale e nazionale, e le ulteriori attività inerenti al settore;

h) la gestione di servizi di mense pubbliche e private, intesi anche come disciplina, preparazione, orientamento fornitura e/o distribuzione dei pasti;

i) la gestione di servizi di conservazione, rimboschimento, pulizia e mantenimento di zone montane e di altre località di pregio o di interesse turistico, storico e paesaggistico;

l) la conduzione in proprio o conto terzi di impianti sportivi (palestre - piscine - centri benessere) anche con la possibilità di affiliarsi ad associazioni di carattere nazionale;

m) il commercio al dettaglio e all'ingrosso di qualsiasi prodotto alimentare e non alimentare.

In ogni caso, la svolgimento contestuale delle attività di alle lettere a) e b) dell'art. 1 L. 381/1991, avverrà attuando un coordinamento ed un collegamento funzionale tra le stesse, mediante i quali verranno avviati al lavoro, in via preferenziale ancorché non esclusiva, soggetti svantaggiati che abbiano fruito di servizi socio-sanitari gestiti dalla Cooperativa o in attuazione di percorsi terapeutici, di formazione o di integrazione sociale sviluppati od elaborati dalle strutture o dagli uffici educativi ed assistenziali della stessa. La Cooperativa raggiunge i propri scopi anche attraverso la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati e della comunità tutta, al fine di renderli più consapevoli e disponibili all'attenzione ed accoglienza e al recupero globale di persone in stato di bisogno o in qualunque modo emarginate, nonché mediante la promozione e l'orientamento del concetto di cooperazione sociale, che rivolge la finalità solidaristica all'esterno, come elemento unificatore di posizioni diverse, ampliando il carattere mutualistico della cooperazione ordinaria. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennali fi-

nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, fermi i limiti stabiliti da inderogabili disposizioni di legge in materia.

La Cooperativa inoltre, per stimolare a favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale, per la raccolta di prestiti da soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

SEDE

ARTICOLO 4° - La società ha sede legale nel Comune di Sossano (VI).

La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.

DURATA

ARTICOLO 5° - La società ha durata illimitata e, pertanto, è riconosciuto ai soci il diritto di recedere in ogni tempo. Diritto da esercitarsi con un preavviso di almeno sei mesi e produrrà effetti con la chiusura dell'esercizio nel corso del quale il termine del semestre spira.

TITOLO

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 6° - Il capitale sociale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori) ed è rappresentato da azioni del valore nominale pari ad euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero) cadauna. Il capitale può essere liberato attraverso conferimenti in danaro, di crediti o in natura. L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 C.C. non importa modifica dell'atto costitutivo. La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti C.C.. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

VINCOLI SULLE AZIONI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE

ARTICOLO 7° - Le azioni non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal successivo articolo 11°.

L'organo amministrativo comunicherà al socio detto, il provve-

dimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque il termine detto, il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 8° - Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci ordinari, volontari e sovventori, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società, né al momento del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 9° - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali ad integrazione della riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, attualmente prescritto dalla legge 59/92; deciderà sulla eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni od integrazioni; statuirà sui dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente. E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera, altresì, sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies c.c..

TITOLO III

**-SOCI E REQUISITI DEI SOCI - DOMANDA DI AMMISSIONE - MORTE,-
RECESSO ED ESCLUSIONE-**

SOCI - REQUISITI-

ARTICOLO 10° - Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. I soci persone fisiche si suddividono nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari, distinti in soci prestatori, che prestano a fronte di uno specifico compenso la loro attività lavorativa a favore della Cooperativa, e soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente od indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;

b) soci volontari, che prestano la loro attività a favore della Cooperativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci, nel regolamento interno;

c) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Fermo restando quanto previsto per i soci volontari di cui alla precedente lettera b), ai soci che prestano attività di lavoro a favore della cooperativa, spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di equità, tenuto conto dei fondi disponibili, della quantità e della qualità del lavoro svolto in riferimento allo scopo della Cooperativa e dello specifico rapporto di lavoro prescelto dallo stesso socio. Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse e, più precisamente, coloro che possiedono i seguenti requisiti:

-- se soci prestatori, avere compiuto il diciottesimo anno di età, essere in grado di documentare il possesso di titoli di studio, specializzazione professionali o esperienze e capacità effettiva di lavoro che consentano loro di esercitare una professione, arte o mestiere attinente uno o più settori di attività in cui opera la Cooperativa, prestando la loro attività lavorativa;

-- se soci fruitori, avere compiuto il diciottesimo anno di età;

- dimostrare le esigenze e i bisogni, personali, di propri fa-

miliari o di soggetti affidati alle cure del richiedente, suscettibili di essere soddisfatti dai servizi erogati dalla Cooperativa;

-- se soci volontari, avere compiuto il diciottesimo anno di età;

- dichiarare la propria disponibilità a collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e si impegnino a partecipare ad incontri formativi promossi dalla Cooperativa stessa;

-- se soci sovventori persone fisiche:

- avere compiuto il diciottesimo anno di età;

- dichiarare la propria volontà di partecipare a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, e di accettare il regolamento di emissione delle azioni di sovvenzione sottoscritte.

-- se soci sovventori persone giuridiche:

- essere giuridicamente e legalmente costituiti;

- presentare apposita domanda alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia atto costitutivo;

2) copia statuto in vigore;

3) visura camerale aggiornata ad almeno 1 mese dalla data di presentazione della domanda;

4) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale si dichiara la volontà dell'azienda di partecipare a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, e di accettare il regolamento di emissione delle azioni di sovvenzione sottoscritte; deve inoltre risultare la carica della persona che rappresenterà la società alle assemblee della cooperativa. Nella delibera di ammissione il Consiglio di Amministrazione fa esplicito riferimento agli specifici requisiti posseduti dal richiedente. Possono inoltre essere soci, le persone giuridiche sia pubbliche che private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono, in ogni caso divenire soci, quanti esercitano imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

DOMANDA DI AMMISSIONE

ARTICOLO 11° - Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo, presso la sede della società, domanda contenente: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se società; b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso; c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante; d) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscri-

vere; e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto; f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea. Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo. Restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall'organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale. Il socio cessa di essere tale per effetto di: a) morte, b) recesso, c) esclusione.

-MORTE-

ARTICOLO 12° - In caso di morte del socio cooperatore (prestatore o fruitore) o volontario agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della quota di patrimonio sociale rappresentata dal Capitale Sociale sottoscritto e versato e da eventuali dividendi e ristorni non riscossi. Nel caso vi siano più eredi o legatari che abbiano i requisiti previsti per l'ammissione nella cooperativa, previa delibera di accettazione dell'ammissione a socio da parte del Consiglio di Amministrazione, ognuno di questi dovrà versare la parte di capitale sociale per arrivare al valore dell'azione indicato all'articolo 6 dello Statuto.

RECESSO

ARTICOLO 13° - Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. E'

vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

In caso di recesso del socio sovventore, questi dovrà segnalare un subentrante persona fisica o giuridica che sia di gradimento della cooperativa. Se il subentrante non fosse di gradimento della cooperativa e questa non segnalasse un nuovo socio, il socio sovventore ha diritto al rimborso della quota sociale eventualmente rivalutata ed a eventuali dividendi non riscossi.

ESCLUSIONE

ARTICOLO 14° - L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 c.c.;
- nel caso di cui all'art. 2288 comma c.c.;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società. La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale. L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel Libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

ARTICOLO 15° - II socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3, c.c.. La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra

al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e sexies c.c. saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in numero due rate di eguale importo nel periodo di anni due dall'approvazione del bilancio. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale. Il socio uscente o gli eredi di quello defunto è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

TITOLO IV
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16° - L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) determina la misura dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni (es. regolamento prestito da soci);
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti

punti g), k) ed l) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall' articolo 18.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c. e può essere inviato all'interessato almeno 8 (otto) giorni prima mediante le seguenti formalità:

- piego raccomandato con (o senza) ricevuta di ritorno inviato tramite le Poste Italiane;
- comunicazione via e-mail o altro mezzo di telecomunicazione (sms, ecc.) purché fornito di avviso di ricevimento;
- fax munito del rapporto di ricezione; lettera consegnata ai destinatari anche a mano con firma per ricevuta;
- con ogni altro mezzo idoneo al riscontro di avvenuta consegna. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

ASSEMBLEA TOTALITARIA

ARTICOLO 17° - In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

CONVOCAZIONE ANNUALE

ARTICOLO 18° - Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centottanta se particolari esigenze lo richiedono; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

"QUORUM" COSTITUTIVI E "QUORUM" DELIBERATIVI, INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ARTICOLO 19° - Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Società per Azioni. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di Società per Azioni.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio. L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere già pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto, all'assemblea il socio che lo ha espresso.

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 20° - Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia il numero di azioni comunque possedute.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte ovvero al numero dei membri che compongono l'Ente persona giuridica, ai sensi dell'art. 2538 c.c..

Qualora vi siano possessori di azioni di sovvenzione, ad essi, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

Nel caso in cui superino detto terzo il loro voto viene proporzionalmente ridotto sino al terzo in parola. Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la qualità di socio cooperatore con voto plurimo ai sensi del presente articolo (comma 4) e di socio sovventore di cui al precedente alinea, nel senso che ove il socio intenda sottoscrivere azioni di sovvenzione, egli, non godrà del voto per queste ultime, ove già goda del diritto di voto plurimo.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto; si può votare per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma. E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società anteriormente all'inizio della riunione.

Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 21° - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare e decretare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

ASSEMBLEE SEPARATE

ARTICOLO 22° - Viene espressamente previsto che si svolgano assemblee separate quando esistano più categorie di soci ovvero quando, la società ha più di tremila soci e svolga la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. Ogni assemblea separata dovrà convocarsi nei modi e termini previsti per l'assemblea generale almeno quarantacinque giorni prima dell'assemblea generale. Esse dovranno essere convocate presso le sedi secondarie, o le unità locali, o altrove purché nel territorio della provincia ove si trovi la sede secondaria e/o l'unità locale della società cooperativa. Tutte le norme sopraestese per l'assemblea generale si intendono estese alle assemblee separate dei soci, ivi comprese quelle sulla rappresentanza in assemblea.

L'assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale quando coincidano con le speciali materie ad essa demandate, e le maggioranze relative nominano altresì sia i delegati di maggioranza che partecipino alla assemblea generale, sia i delegati di minoranza, questi ultimi nominati in proporzione alla minoranza espressa nell'assemblea separata. Tutti i delegati devono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

I delegati di maggioranza devono, nell'assemblea generale, votare secondo le indicazioni impartite dall'assemblea separata.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 23° - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di amministratori da un

minimo di tre ad un massimo di nove membri, la cui nomina compete all'assemblea ordinaria.

Il compenso dei membri del consiglio e del loro presidente è stabilito annualmente dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. Nel consiglio possono essere nominati soci o non soci in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori; esso dura in carica tre anni; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della sua gestione. In caso vengano meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso procede a sostituirli scegliendoli nell'ambito della medesima categoria dei soci cui appartenevano i membri da sostituire. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; i membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dev'essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Per quanto non previsto in ordine alla cessazione dall'ufficio ed alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione le norme degli artt. 2385 e 2386 c.c..

Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

I membri del consiglio di amministrazione sono sempre revocabili dall'assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 24° - Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché attraverso il suo Presidente che la assume - la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

Il consiglio di amministrazione inoltre: decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 c.c.; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le azioni della società nei limiti dell'art. 2529 c.c. e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle azioni sociali Comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di ses-

santa giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 c.c.. Il tutto oltre che nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate anche di quanto previsto per ciascuna singola competenza dal presente statuto. Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Fermo quanto sopra è consentita la delega di proprie attribuzioni, determinando limiti e durata della delega, ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un consigliere. Il comitato sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 2381 c.c..

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25° - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. È vietato il voto segreto e per rappresentanza.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 26° - Il Collegio sindacale se nominato, è composto da numero tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Le riunioni del collegio sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità discussione e deliberazione. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c..

L'elezione dei membri del collegio è fatta in proporzione alle azioni possedute. I possessori di azioni di sovvenzione possono eleggere un componente il collegio.

ARTICOLO 27° - Il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da soggetti iscritti negli appositi albi e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia.

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 28° - Per quanto non direttamente previsto in materia di controllo di gestione e di controllo contabile, si applicano le norme di legge.

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 29° - Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle

cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del P.M. e

- la validità delle deliberazioni assembleari, sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt. 34-37 D.Lgs. 5/2003, nonché in forza del presente titolo di questo statuto, ed in forza di quanto prescritta dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto da numero tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza su ricorso della parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.

Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

TITOLO VI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30° - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

ARTICOLO 31° - Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risulterà dalla attività di liquidazione sarà devoluto come di seguito:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni od integrazioni;
- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla medesima Legge n. 59/1992.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

ARTICOLO 32° - In conformità a quanto previsto dall'art. 2514 c.c. la cooperativa intende svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:

- a)- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)- è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d)- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le norme dettate dal presente Statuto in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-

voluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della cooperativa, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

F.to Dinello Giuseppe

F.to Raffaella Zanini notaio L.S.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante
M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che
si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Lonigo, li 28 novembre 2024

Firmato digitalmente: Raffaella Zanini Notaio